

N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.  
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED] proposto da:  
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore  
Tartaglia, con domicilio eletto in Salerno, via Roma,61 c/o  
Fiorentino;

*contro*

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge  
dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele  
N.58; Ministero della Difesa -Direzione Generale Per il Personale  
Militare- II Reparto;

*per l'annullamento del provvedimento [REDACTED] contenente la  
reiezione della domanda del tenente medico [REDACTED] di collocamento in  
aspettativa per motivi di studio in quanto ammesso alla frequenza del corso di  
dottorato di ricerca in malattie dell'apparato locomotorio.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott.  
Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1-Alla data di presentazione della domanda da parte del ricorrente (4 aprile 2011) ed a quella di adozione del provvedimento impugnato (26 maggio 2011) era vigente nel suo testo originario l'art. 911 D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66, secondo il quale < Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione>.

Infatti, il richiamo dell' art. 2 13 agosto 1094 n. 476, - come modificato prima dal comma 57 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dal comma 3 dell'art. 19, L. 30 dicembre 2010, n. 240 - è stato introdotto solo successivamente con l'art. 4 comma 1 lett. ff del D.Lvo 24 febbraio 2012 n. 20.

2-Ne consegue che, come è stato puntualmente sostenuto in ricorso, alle date indicate, l'Amministrazione non disponeva di alcuna

particolare discrezionalità in occasione dell'esame delle domande proposte dal militare in servizio permanente ammesso alla frequenza di un corso di dottorato di ricerca sicché , una volta accertata l'effettiva esistenza dei presupposti, avrebbe dovuto senz'altro concedere il beneficio.

Insomma, fino all'introduzione del riferimento all' articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, secondo il quale per tutti gli altri pubblici dipendenti l'ammissione al beneficio è invece prevista <compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione>, non potevano assumere rilevanza valutazioni in ordine all'eventuale <carenza di ufficiali medici direttivi> ed alla sufficienza o meno della <dotazione del reparto di appartenenza>, come invece affermato nel provvedimento impugnato.

3-Né potrebbe sostenersi che l'introduzione avvenuta solo nel 2012 nel nuovo codice dell'ordinamento militare del riferimento alla specifica disciplina già vigente per tutti gli altri pubblici dipendenti abbia valore meramente <interpretativo> ed abbia, pertanto, <efficacia retroattiva>.

Come è stato più volte evidenziato, una norma ha carattere interpretativo di un'altra ( con conseguente efficacia retroattiva ) solo quando, pur conservandone immutata la formulazione letterale, ne chiarisca e precisi il significato; a tali fini, è, pertanto, è necessario e sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le varianti di senso compatibili col tenore letterale del testo

interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto al testo anteriore.

All'uopo appare opportuno ricordare che la Corte Costituzionale ha stabilito i limiti di ammissibilità ed i requisiti di legittimità della peculiare attività legislativa genericamente riconducibile alla produzione di norme di interpretazione autentica, che, per la loro eccezionale efficacia retroattiva e per la loro conseguente idoneità ad incidere su situazioni giuridiche e su posizioni soggettive costituite prima della loro entrata in vigore, postulano l'osservanza di determinate condizioni, a pena di esclusione della portata retroattiva e, comunque, con la sanzione dell'illegittimità costituzionale.

La Corte ha, in proposito, affermato che il discrimine di compatibilità costituzionale della norma di interpretazione autentica è costituito dal contenuto innovativo di questa, nel senso che, per potersi qualificare tale una disposizione, questa deve limitarsi a chiarire il significato di una norma precedente ovvero a privilegiarne una tra le più possibili interpretazioni, con la conseguenza che va reputata illegittima una norma (sedicente) di interpretazione autentica che integra, con nuovi precetti, il contenuto della legge antecedente (Corte cost., 23 novembre 1994 n. 397, Corte cost., 4 aprile 1990 n. 155).

La stessa Corte ha altresì, precisato che l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza

dell'ordinamento giuridico, con la conseguenza dell'illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quelle affermatesi nella prassi (Corte cost., 22 novembre 2000 n. 525)

In definitiva, perché una norma possa qualificarsi come interpretativa, e, quindi, retroattiva, nonché costituzionalmente legittima, è necessario che la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, che non integri il precetto di quest'ultima e, infine, che non adotti una opzione ermeneutica non desumibile dall'ordinaria attività di esegesi della stessa.

Orbene, non sembra che il sopra riportato testo originario dell'art. 911 L. 66/2010, ai fini della sua applicazione, attesa la sua chiara lettera, abbisognasse di chiarimenti in ordine al suo significato né lasciasse spazio a diverse varianti di senso tra le quali scegliere ad opera del legislatore quella ascrivibile alla legge anteriore né sembra che la scelta di riconoscere sempre e comunque al personale militare il concedo in caso di ammissione alla frequenza del corso di dottorato, ancorché diversa da quella operata per tutti gli altri pubblici dipendenti, apparisse del tutto irrazionale, in quanto ben poteva essere ascritta alla volontà di comunque favorire proprio per tale specifica categoria di dipendenti l'acquisizione di una maggiore specializzazione da spendere nel corso del successivo servizio.

D'altra parte, non sembra credibile che i redattori del codice dell'ordinamento militare, pur occupandosi espressamente della

concessione del congedo per frequenza del dottorato di ricerca, non conoscessero la diversa normativa già vigente e riguardante la concessione del medesimo beneficio per il personale pubblico.

Tutto ciò per non dire che nella fattispecie l'introduzione di un'eventuale norma interpretativa con effetti retroattivi di certo avrebbe posto problemi di legittimità costituzionale in quanto la stessa avrebbe inciso sull'affidamento nella certezza dell'ordinamento giuridico di quanti, come il ricorrente, per aver in precedenza prodotto la domanda e per essere in possesso di tutti gli altri requisiti, avevano già maturato la convinzione di aver diritto al beneficio.

4-Tanto basta per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione dovrà adottare in relazione alla domanda del ricorrente.

Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento in favore del  
ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari  
ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 1500,00  
(millecinquecento)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  
amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]  
[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II [REDACTED]

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)